



Si costituiva il Condominio convenuto chiedendo il rigetto delle avverse domande.

All'esito del giudizio le parti concludevano come in atti e, all'udienza del 12-11-2019, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.

Le doglianze sollevate da parte attrice sono tutte palesemente infondate. La prima non può trovare positivo scrutinio in quanto la delibera con la quale sono state approvate le nuove tabelle (non sospesa) è pienamente valida ed efficace come emerge dalla sentenza di questo Tribunale n. 16919/19 prodotta in atti che ha rigettato la domanda avanzata dal C. A. n. 10000/2019 affermando la piena validità ed applicabilità delle tabelle con le quali sono stati effettuati i piani di riparto delle delibere in questa sede impugnate.

Non coglie nel segno neanche l'ulteriore motivo di contestazione. Ed invero il verbale riassuntivo di quanto avvenuto nel corso dell'assemblea del 16-1-2018 è stato redatto e sottoscritto proprio dal C. A. n. 10000/2019 in quanto svolgeva la funzione di segretario (v. delibera prodotta) donde, poiché non ha affermato contestualmente di avere verbalizzato il falso, è lo stesso attore a riconoscere che l'assemblea ha approvato quanto affermato nel verbale (irrilevante la 'riserva di verifica' in calce alla sottoscrizione posto che l'attore era presente ed ha redatto la verbalizzazione in ordine ad un fatto che è caduto sotto la sua percezione mentre il presidente ha dato atto della lettura del verbale: 'dopo avere riletto il verbale dichiara la seduta..'). Inoltre il C. A. n. 10000/2019 deve ritenersi essere privo di interesse ad impugnare non essendo risultato legittimato a partecipare al voto in quanto in conflitto di interessi (la costituzione in giudizio è stata deliberata a fronte di un'azione giudiziaria proposta proprio dall'attore nei confronti del Condominio). Infine non risulta emergere prova alcuna di quanto affermato. La registrazione su nastro di una conversazione può costituire fonte di prova ex art. 2712 cc solo se colui contro il quale è prodotta non contesti: 1- che la conversazione sia avvenuta, 2- che abbia avuto il tenore risultante dal nastro e, 3- che alcuni dei soggetti la cui voce sia rappresentata siano parti in causa (Cass. 5259/17 e Cass. 1250/18). Orbene, nel caso in esame, il convenuto ha contestato il tenore di quanto risulterebbe dal nastro (l'inesistenza di una volontà di conferire mandato all'amministratore) con eccezioni precise e circostanziate che evidenziano la non corrispondenza fra quanto asseritamente registrato e quanto deliberato avendo, fra l'altro, richiamato la prodotta verbalizzazione della delibera di diverso tenore dalla quale risulta, invece, la volontà di conferire mandato. Donde il rigetto di tale motivo.

Palesemente infondato è anche l'ultimo motivo di doglianza posto che l'assemblea è legittimata in via ricognitiva ad addebitare al singolo

